

RICORSO

Marca da bollo
da 14,62€

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

OGGETTO: TIA anno 2005

Il sig. _____ nato a _____ prov (____)
il _____, residente a _____ prov (____),
via _____, C.F. _____

PREMESSO

che in data _____ riceveva cartella di pagamento n. 299 200 _____
per un totale da pagare di € _____ comprendente somme relative alla TIA, anno
2005 relative ad utenza/e sita/e in _____
_____;

che, allo stato, sono pendenti davanti alla Commissione tributaria di Trapani centinaia di
ricorsi avverso la TIA anno 2005 per le stesse motivazioni indicate nel presente atto e che nei
procedimenti suindicati la Belice Ambiente SpA, in qualità di parte resistente, propone lo
sgravio della cartella in favore del contribuente propone formale

RICORSO

contro "Belice Ambiente S.p.A.", in qualità di ente impositore della Tariffa d'igiene
ambientale, in persona del suo rappresentante legale, con sede legale _____
in via _____

al fine dell'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe ritenendo l'atto impugnato
illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità delle somme pretese per Iva.

La tariffa d'igiene ambientale ha natura tributaria (Corte di Cassazione, S.U., 8 marzo 2006 n.
4895 e 9/8/07 n. 17526). Si tratta di un tributo pagato a fronte di un servizio pubblico che deve
essere erogato e che per ciò non può essere soggetto ad un ulteriore tributo e

conseguenzialmente all'Iva. Donde il precipitato che è illegittima l'Iva richiesta su un tributo per il generale divieto del *ne bis in idem*, ed è illegittima la cartella impugnata. La Belice Ambiente ha iscritto a ruolo una somma che comprende **per ben due** volte sia l'Iva che il tributo igiene ambientale: sull'importo totale relativo all'utenza in questione riportato nell'invito bonario (come si evince dal dettaglio addebiti della cartella) già comprensivo di Iva e tributo igiene ambientale, è addebitata nuovamente l'Iva al 10% e il trib. igiene ambientale al 3% ottenendo così la somma iscritta a ruolo.

2. Mancata istituzione e regolamentazione del tributo.

Dal combinato disposto del DPR n. 158/1999 e dell'art. 42. lett. f, del D.lgs. n. 267/2000, i Consigli comunali determinano la tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del Dpr 158/99, approvano il piano finanziario (art. 8) e sulla base di questi due atti, deliberano, ai sensi dell'art. 49.8 del Dlgs n. 22/97, la TIA. La determinazione della tariffa di riferimento costituisce il regolamento generale del tributo. Il principio normativo secondo cui potestà e competenza impositiva in materia di TIA sono attribuite al Consiglio comunale trova conferma nella giurisprudenza del TAR Sicilia. Infatti, con due sentenze (n. 2290/2007 e n. 2295/2007) del 25.10.2007, il G.A. ricostruisce il procedimento di determinazione, applicazione e riscossione del tributo. Con riferimento alla fase di determinazione della TIA, il TAR stabilisce che la competenza appartiene all'ente locale, in coerenza con le disposizioni del D.lgs 22/97 e del Dpr 158/99 sopra richiamate oltre che con la normativa di settore richiamata al punto n.3 del ricorso. Nel caso di specie, il Comune in cui è ubicata l'utenza, per l'anno 2005, non ha disciplinato i criteri generali della tariffa di riferimento né approvato il piano finanziario. Conseguenzialmente, per il 2005, in mancanza di tali atti prodromici, non si applica la TIA, che dunque non è mai entrata in vigore. Nel suddetto Comune vige, invece, ancora la vecchia Tarsu.

3. Mancata determinazione dell'importo del tributo da parte del Consiglio comunale.

Oltre che il Regolamento generale del tributo, anche l'importo della TIA deve essere determinato da ogni Comune (art. 49, comma 8 del D.lgs n. 22/97). Così è stabilito nell'art. 10 del contratto di servizio; nella carta dei servizi che la Società ha stipulato con i singoli Comuni; nelle "Linee guida per la gestione dei rifiuti in Sicilia" ord. Comm. 488/02; nella circolare del Ministero Ambiente del 7/10/1999; nella circolare n. 10/E del 13/3/2006 dell'Agenzia delle Entrate. D'altronde il Commissario dello Stato impugnava l'art. 1, comma 1, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17/12/04, con cui si prevedeva che le Società d'ambito determinassero la TIA, per violazione dell'art. 49.8 del decreto legislativo n. 22/97 nonché degli artt. 5 e 114 della Costituzione. A quel punto, la predetta delibera legislativa veniva promulgata con omissione delle parti oggetto di censura. Con nota del 3/8/2005 inviata al Comune di Enna, il Commissario ai Rifiuti ribadiva la competenza dei Consigli comunali all'approvazione dei regolamenti e alla determinazione delle tariffe. Tali disposizioni normative trovano conferma in copiosa giurisprudenza, tra cui la recentissima sent. n. 800/2007 del TAR Toscana, I sezione, e sent. Comm. Trib. Enna n. 112/1/06 e n. 101/2/07, TAR Sicilia (sent. n. 2290/2007 e n. 2295/2007). Infine, lo Statuto del contribuente statuisce che non è possibile introdurre disposizioni tributarie sulla base di provvedimenti legislativi o regolamentari d'urgenza (art. 4 legge 212/2000). Nella fattispecie, l'importo del tributo TIA richiesto per il 2005 è stato approvato dall'assemblea dei soci della Belice Ambiente nella seduta del 30/9/2005 modificativa della delibera del 20/12/2004. Sulla base delle argomentazioni giuridiche esposte, la tariffa richiesta dalla società è illegittima.

4. Illegittimità della cartella per mancata applicazione della tariffa differenziata e per errori nel procedimento di calcolo.

La TIA va determinata per fasce d'utenza e territoriali ai sensi dell'art. 49.6 del D.lgs. 22/97, che si pone come strumento di tutela delle fasce meno abbienti, delle comunità nelle quali viene svolto un servizio con costi inferiori rispetto alle altre, prevedendo una differenziazione

di trattamento e premialità per le utenze virtuose. Nel caso de quo, nonostante i costi del servizio siano differenziati nelle diverse comunità, si applica un'unica tariffa che non distingue in base ai parametri di cui sopra. Quanto al procedimento di calcolo, **la società ha applicato un metodo di calcolo ibrido non previsto dalla legge** e risultante dalla fusione dei due metodi di cui al DPR 158/99 e ord. Comm. 8/8/03, con un aumento dell'importo del 250% in media. In relazione ai due profili in rubrica, la cartella impugnata è illegittima.

Ritenuto quanto sopra,

VOGLIA L'ADITA COMMISSIONE

Ritenere e dichiarare che nulla deve il ricorrente in relazione alla TIA per l'anno 2005 per i motivi sopra esposti, annullare l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento.

Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande, disporre la massima rateazione delle somme iscritte a ruolo ed ordinare il pagamento del solo importo iscritto a ruolo esente da interessi di mora per i motivi meglio specificati nell'istanza di sospensione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO. Si chiede la sospensione dell'impugnato provvedimento, quanto al *fumus boni iuris* si rimanda alla narrativa del presente atto. Quanto al *periculum in mora*, sussiste, nel caso de quo, un pericolo di irreversibilità della lesione del diritto oggetto di tutela costituito dal fatto che la Belice Ambiente potrebbe non essere in grado di restituire le somme a seguito di un esito favorevole del ricorso. A ciò si aggiunge l'ipotesi di un imminente commissariamento.

Si allegano: 1) n. 1 ricevuta invio ricorso alla Belice Ambiente; 2) copia della cartella impugnata; 3) copia documento d'identità.

Luogo, data

Firma